

- Poteri dell'Amministratore Delegato

Sono conferiti all'AD tutti i poteri per l'amministrazione della società, ad eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla legge o in base alla prima deliberazione.

In particolare, nell'ambito dei poteri a lui conferiti, l'AD provvede:

- alla predisposizione del Piano pluriennale e del Budget annuale da sottoporre, per la relativa verifica ed approvazione, al Consiglio di amministrazione;
- all'organizzazione della società ed alla nomina del personale dirigente, d'iniziativa o su proposta del Direttore generale;
- definisce gli atti generali riguardanti le modalità di assunzione e la posizione normativa ed economica del personale;
- determina nell'ambito dei propri poteri e sulla base degli schemi approvati dal CdA, le deleghe e le funzioni da conferire, in base ad apposite procure, al Direttore Generale ed al personale dirigente per la gestione ordinaria della società;
- propone al CdA gli indirizzi strategici e le direttive nei confronti delle società del gruppo;
- presenta al CdA le proposte in ordine all'esercizio del diritto di voto nelle Assemblee delle società controllate e partecipate;
- aggiudica le commesse in materia di acquisti, appalti e servizi ed espleta a tal fine i connessi adempimenti previsti dai vigenti regolamenti interni,
- approva le vendite di beni immobili;
- assume determinazioni in merito agli acquisti, permuta e alienazioni di beni immobili di valore non superiore a 10 miliardi di lire.

I suddetti poteri sono stati ampliati con la delibera del 3 marzo 1999, con cui il CdA dispone che i poteri conferiti all'Amministratore Delegato nella seduta del 4 marzo 1998 in sede di aggiudicazione delle commesse in materia di acquisti, appalti e servizi devono intendersi estesi ad ogni atto dell'intero procedimento sopra citato, da quello preliminare a quello conclusivo.

- Poteri riservati al Consiglio di Amministrazione

Nell'ambito delle competenze del CdA rientrano tutti i poteri previsti dalle leggi e dallo Statuto con esclusione di quelli conferiti all'AD, e in particolare:

- emissione di obbligazioni e contrazione di mutui e prestiti a medio e lungo termine per importo superiore a 50 miliardi di lire;
- accordi di carattere strategico;
- convenzioni (con Ministeri, Enti locali, ecc.) che comportino impegni superiori a 50 miliardi di lire;
- costituzione di nuove società, assunzione ed alienazioni di partecipazioni in società, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto;
- autorizzazione alla realizzazione di impianti di maggiore importanza (il cui investimento sia superiore a 50 miliardi di lire);
- modifica della struttura organizzativa di base della società;
- acquisti, permuta e alienazioni di beni immobili di valore superiore a 10 miliardi di lire;
- approvazione dei regolamenti che disciplinano le forniture, gli appalti, i servizi e le vendite.

4.1

Estratto dalla Relazione della Corte dei Conti
sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
dell' Ente Poste Italiane per gli esercizi 1995-1996-1997
in materia di costituzione di S.p.A.

PAGINA BIANCA

ESTRATTO DALLA RELAZIONE DELLA
CORTE DEI CONTI ESERCIZIO 1995

F) Creazione di società per azioni (S.p.A.)

1 - Il Consiglio di Amministrazione con le delibere n. 24/95 del 30 marzo 1995, n. 3/96 del 18 gennaio 1996, n. 4/96 del 18 gennaio 1996 e n. 17/96 del 9 maggio 1996²⁸, ha previsto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dello Statuto²⁹ la creazione di quattro S.p.A., operanti rispettivamente nei seguenti settori:

- recapito espresso;
- assicurazione vita;
- intermediazione immobiliare;
- posta elettronica (POSTEL).

A tutt'oggi, il progetto di costituzione della S.p.A. "Recapito espresso" non è stato attuato, mentre per le restanti iniziative si è proceduto alla costituzione con le delibere n. 41 e 42 entrambe del 16 luglio 1996 e con la delibera n. 53 del 13 novembre 1996³⁰.

²⁸ Delibera N. 24 del 30 marzo 1995 autorizza il Presidente dell'Ente a concludere gli accordi necessari per la costituzione di una S.p.A per la gestione del corriere espresso e dei pacchi ordinari.

- Delibera N.3 del 18 gennaio 1996 approva il progetto di costituzione di una S.p.A per la vendita di prodotti assicurativi nel ramo vita a partecipazione totalitaria da parte dell'Ente Poste Italiane.
- Delibera N. 4 del 18 gennaio 1996 approva il progetto di costituzione di una S.p.A per la costituzione di una SIM (Società di intermediazione mobiliare) a partecipazione totalitaria da parte dell'EPI.
- Delibera N.17 del 9 maggio 1996 approva il progetto di costituzione di una S.p.A. per la gestione del servizio di posta elettronica P.T. Postel.

²⁹ L'art. 3, comma 2 dello Statuto prevede che "per conseguire la maggiore efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali, ampliando la quantità e la qualità dei servizi resi all'utenza, le attività di cui al precedente comma 1 possono essere integrate con idonee iniziative mirate al miglioramento della gestione, previa autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministro del tesoro, attraverso la costituzione di società per azioni o l'assunzione di partecipazioni in società di capitali operanti in Italia o all'estero che esercitino attività comunque connesse o complementari a quelle dell'Ente".

³⁰ Delibera N. 41 del 16 luglio 1996 con la quale si procede alla costituzione di una società per azioni avente per oggetto la vendita di prodotti assicurativi nel ramo vita, così come disciplinata dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174, con denominazione "POSTE VITA SpA".

- Delibera N. 42 del 16 luglio 1996 con la quale si procede alla costituzione di una società per azioni avente per oggetto l'attività di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991, n.1 con denominazione "SIM POSTE" Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.(SIM POSTE).

- Delibera N. 53 del 13 novembre 1996 con la quale si procede alla costituzione di una società per azioni avente ad oggetto la gestione del servizio di posta elettronica P.T. Postel con denominazione "POSTEL S.p.A".

2 - Esse sono state avviate con i seguenti atti:

- Rogito notarile (Rep.n 17852- Raccolta n. 3014), omologato dal Tribunale di NAPOLI in data 26 settembre 1996 si è costituita la Società S.p.A. POSTE VITA con sede legale in Napoli, Piazza Garibaldi n.19 con durata fino al 31 dicembre 2100, con capitale sociale di £. 20.000.000.000 (ventimiliardi), suddiviso in 20.000.000 (ventimilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di £. 1.000(mille) ciascuna, di cui £ 19.800.000 di proprietà dell'Ente (costituente il 99 %) e £. 200.000 azioni ordinarie per £. 200.000.000 (duecentomilioni) di altro socio, iscritta nel registro delle imprese, tenuto dalla Camera di Commercio di Napoli, in data 23 ottobre 1996 (con numero di iscrizione: 845481/1996 del Registro delle Imprese di Napoli).

L'art. 5 dell'atto costitutivo prevede che la società ha per oggetto "l'esercizio delle assicurazioni e delle operazioni di cui al punto A della Tabella allegata I del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 174 nonché della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attività" (Cfr. All. n. 14)

In attuazione del mandato ricevuto con la suddetta delibera n. 41/1996, il Presidente dell'Ente, nel precitato rogito notarile, ha nominato l'Amministratore unico fino alla approvazione del bilancio relativo alla chiusura del primo esercizio sociale, con i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, essendo abilitato a compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e/o lo statuto riservano all'assemblea. L'Amministratore unico ha la rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, senza limitazione alcuna, può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari (Cfr. All. n. 15).

Con lo stesso rogito sono stati nominati i componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale.

- Rogito notarile (Rep.n. 17854- Raccolta n. 3115) omologato dal Tribunale di Milano in data 14 ottobre 1996 si è costituita la Società S.p.A. SIM POSTE con sede legale in Milano con capitale sociale di £. 20.000.000.000 (ventimiliardi), suddiviso in 20.000.000 (ventimilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di £. 1.000 ciascuna, di cui £. 19.800.000 (diciannovemilioniotto centomila) di proprietà dell'Ente (costituente il 99 %) e 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie di altro socio pari a £. 200.000.000 (duecentomilioni), iscritta nel registro delle imprese, tenuto dalla Camera di Commercio di Milano, in data 28 ottobre 1996 (con numero di iscrizione : 1534278/96).

L'art. 5 dell'atto costitutivo identifica l'oggetto sociale "nello svolgimento professionale di alcune o di tutte le attività regolate dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e sue successive modificazioni ed integrazioni".

Il testo dell'art. 5 dell'atto costitutivo precisa le seguenti operazioni:

“- negoziazione per conto proprio o per conto di terzi, ovvero sia per conto proprio che per conto di terzi, di valori mobiliari;

- collocamento e distribuzione di valori mobiliari con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

- gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;

- raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari;

- consulenza in materia di valori mobiliari;

- sollecitazione del pubblico risparmio effettuata mediante attività anche di carattere promozionale svolta in luogo diverso da quello adibito a sede

legale o amministrativa principale dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto che procede al collocamento, di cui all'art. 18 ter, comma 3, del D.L.vo 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 giugno 1974 n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni. Può collocare certificati di deposito o obbligazioni emessi da istituti di credito speciale, nonché gli altri prodotti finanziari ed assicurativi consentiti dalla vigente disciplina.

La società può inoltre svolgere, sempre ottenute le prescritte autorizzazioni e con le modalità consentite, le seguenti attività correlate:

- custodia ed amministrazione di valori mobiliari;
- finanziamento di contratti di Borsa mediante operazioni di riporto e le altre operazioni consentite;
- negoziazione per conto terzi di valute in Borsa e fuori-borsa, anche ai sensi dell'art. 21 della legge 1/91;
- rappresentanza in Italia di intermediari esteri nonché le seguenti attività strumentali in via prevalente per soddisfare esigenze sociali;
- studi, ricerche, analisi e conseguente attività editoriale (esclusa la pubblicazione di quotidiani) in materia economica e finanziaria;
- elaborazione, trasmissione, comunicazione di dati ed informazioni economiche e finanziarie;
- formazione ed addestramento del personale e comunque ogni altra attività consentita dalla legge 1/91 e disposizioni regolamentari.

La società inoltre potrà, sempre subordinatamente ad ogni necessaria autorizzazione, nei limiti e con le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare, ai soli fini strumentali, assumere partecipazioni in altre SIM ed in società aventi per oggetto attività connesse e strumentali allo scopo sociale nonché in società esercenti l'attività di acquisizione e gestione di immobili per uso funzionale della società e di trasporto valori e

meglio e comunque in società che svolgono le attività elencate negli appositi regolamenti emanati da Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB.

E' in ogni caso esclusa la raccolta di risparmio fra il pubblico per l'erogazione del credito nonchè ogni altra attività di intermediazione nei pagamenti e l'emissione di titoli, documenti o certificati comunque rappresentativi dei diritti dei clienti".

In attuazione del mandato ricevuto con la delibera n. 42/1996 del 16 luglio 1996, il Presidente dell'Ente, nel citato rogito notarile, ha nominato l'Amministratore unico fino all'approvazione del bilancio relativo al primo esercizio sociale, con i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, essendo abilitato a compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e/o lo statuto riservano all'assemblea. L'Amministratore unico ha la rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, senza limitazione alcuna, può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonchè procuratori per singoli affari o per categorie di affari (Cfr. All. n. 16).

Con lo stesso rogito sono stati nominati i componenti effettivi e supplenti nonchè i componenti effettivi e supplenti del Collegio Sindacale.

Con la delibera n.53/96 del 13 novembre 1996 l'Ente ha proceduto alla costituzione della Società POSTEL S.p.A con sede legale in Firenze, Piazza della Repubblica n.6, con capitale sociale di £. 40.000.000.000 (quarantamiliardi), suddiviso in numero 40.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di £. 1.000 ciascuna, di cui n. 22.000.000 di proprietà dell'Ente (costituente il 55% del capitale sociale) e n. 18.000.000 azioni (pari al 45%) del socio FINMECCANICA- ELSAG BAILEY.

A tutt'oggi l'Ente non ha ancora proceduto all'emanazione degli atti attuativi.

3 - Il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, con note nn. 156/R e 158/R del 9 settembre 1996 (Cfr. All. n. 17), ha comunicato l'assenso del proprio dicastero, in linea di principio, alle iniziative "POSTE VITA" e "SIM POSTE" (accompagnandole da una serie di raccomandazioni cui l'Ente dovrà attenersi) in attesa del perfezionamento della procedura d'intesa con il Ministero del Tesoro (ex art. 2, comma 4 del Contratto di Programma) che non si era ancora pronunciato (Cfr. All. n. 18).

4 - In merito alle suddette iniziative, censurate a più riprese dal CRC, il magistrato della Corte dei conti, delegato al controllo ai sensi dell'art. 12 della citata legge 259/58, ha formulato riserva per verificarne la compatibilità sotto la duplice angolazione della conformità a legge e del rispetto dei principi di sana gestione finanziaria.

5 - L'iniziativa non sembra inquadrabile da un lato nel quadro normativo previsto dalla legge 71/94 e atti consequenziali e dall'altro nell'ottica di sana gestione finanziaria delineata dall'art. 1 della legge 8 agosto 1990, n. 241.

In tale prospettiva va ricordato che l'art. 1 della legge 71/94 statuisce dapprima la trasformazione dell'Amministrazione P.T. in ente pubblico economico e, successivamente, l'ulteriore modificazione di quest'ultimo entro il 31 dicembre 1996 in Società per azioni. Prosegue l'art. 2 della citata legge precisando che i compiti istituzionali dell'Ente attengono alle attività e ai servizi determinati nello statuto e nel contratto di programma nonché, fino all'adozione dei medesimi, alle attività e ai servizi dell'ex

Amministrazione P.T., restando attribuiti al Ministero P.T. le funzioni indicate nel successivo art. 11.³¹

Ai sensi dell'art. 4 della citata legge 71/94 lo statuto dell'Ente, deliberato dal Consiglio di amministrazione e approvato con decreto del Ministro P.T. di concerto con il Ministro del Tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, determina gli scopi istituzionali dell'Ente, disciplina le competenze degli organi del medesimo, indica gli atti da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante o di altri Ministeri e reca principi generali in ordine all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente.

Lo statuto dell'Ente - deliberato dal Consiglio di amministrazione il 27 gennaio 1994 ed approvato con D.I. del 14 aprile 1994³² - precisa all'art. 3, comma 1, le attività e i servizi istituzionali dell'Ente³³ statuendo al successivo comma che per conseguire la maggiore efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali, ampliando la quantità e la qualità dei servizi resi all'utenza, le attività di cui al precedente comma 1

³¹ L'art. 11 della legge 71/94 statuisce che "il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovrintende ai servizi postali, di bancoposta, di telecomunicazioni; esercita direttamente le funzioni di regolamentazione nonché i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge; rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali; analizza e studia, anche con appositi piani di ricerca, sul piano nazionale ed internazionale, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle poste e delle telecomunicazioni; adotta e pubblica le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazioni e rilascia i relativi certificati; omologa le apparecchiature di telecomunicazioni; rilascia le concessioni, le autorizzazioni e le licenze, approvando le relative convenzioni e vigila sul rispetto degli obblighi in esse previsti; definisce le norme tecniche e, in considerazione degli interessi degli utenti, i livelli di qualità dei servizi; predispone i piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e vigila sulla loro applicazione, prestando assistenza tecnica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

³² Nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1994 n. 266 è dato semplice avviso dell'approvazione dello statuto e della sua pubblicazione nel primo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero PT del 15 agosto 1994.

³³ L'Ente svolge le seguenti attività:

- a) i servizi di posta, bancoposta e di telecomunicazione già esercitati in base al D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni;
- b) i servizi di telematica pubblica, nonché i relativi servizi di certificazione, autenticazione e protezione;
- c) le operazioni attinenti al sistema delle riscossioni e dei pagamenti sulla base delle convenzioni previste dall'art. 2, secondo comma, della legge istitutiva;
- d) la raccolta del risparmio postale tra il pubblico in nome e per conto della Cassa depositi e prestiti, i servizi dei conti correnti postali e le operazioni ad essi connesse, secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 2, della legge istitutiva;
- e) gli altri servizi finanziari effettuati secondo le disposizioni vigenti in via diretta ovvero all'Ente affidati con convenzioni dallo Stato o da soggetti pubblici o privati;
- f) le attività previste dal contratto di programma stipulato dall'Ente di cui all'art. 8 della legge istitutiva;
- g) gli altri servizi ed attività già esercitati dall'Amministrazione di cui al punto a).

possono essere integrate con idonee iniziative mirate al miglioramento della gestione, previa autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministro del tesoro, attraverso la costituzione di società per azioni o l'assunzione di partecipazioni in società di capitali operanti in Italia o all'estero, che esercitino attività comunque connesse o complementari a quelle dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 6 dello statuto, la competenza in subiecta materia spetta al Consiglio di amministrazione.

Infine, il contratto di programma prevede all'art. 3, comma 6, lett. e) che l'Ente può "intraprendere attività aggiuntive comunque connesse o complementari alle attività istituzionali con la finalità di migliorare l'efficienza e l'efficacia della gestione, diversificando i servizi a favore dell'utenza, anche tramite convenzioni con soggetti pubblici e privati, o partecipazione a società di capitali, fermo restando anche in questi casi quanto previsto ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 del contratto di programma" ed, in particolare, alla preventiva autorizzazione del Ministro P.T. che deve provvedere ad acquisire le necessarie intese con il Ministro del Tesoro: autorizzazione che s'intende accordata decorsi 45 giorni dalla ricezione della relativa delibera del CdA (silenzio-assenso), salva un'unica interruzione per accertamenti istruttori.

6. Tanto precisato sul piano normativo, va immediatamente sottolineato che la legittimità delle norme statutarie può essere verificata al momento dell'emanazione degli atti deliberativi, soprattutto nel caso di norma a contenuto dispositivo.

In tale prospettiva, la legge 71/94 persegue l'esclusivo obiettivo di trasformare l'Ente, nel suo complesso, in SpA interdicensi una creazione "a corolla" o "a cascata" di altre SpA controllate dall'Ente, che assume il ruolo di holding, in violazione della sua natura di organismo operativo, con possibili incidenze negative sul pieno esercizio dei compiti istituzionali.

In tal modo, risulta anche fortemente depotenziata la funzione di controllo del Governo, della Corte dei Conti e del Parlamento, essendo le costituite SpA poste al di fuori del sistema istituzionale pubblico, voluto dal Legislatore a presidio del corretto operare.

Consegue che la legge istitutiva dell'Ente sembra deporre per una delimitazione dei compiti istituzionali da un lato alle materie indicate nello statuto e dall'altro al risanamento economico-finanziario per la trasformazione in SpA entro il 31 dicembre 1996: trasformazione questa rinviata ex legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 2, comma 27) non avendo il Legislatore ritenute sussistenti le condizioni minimali richieste dal vigente ordinamento e dalle regole di mercato, a cagione delle perdite di bilancio, riscontrate nel 1994 e nel 1995, malgrado i finanziamenti statali.

Appare quindi che, al presente, stante la limitazione istituzionale e non essendo stata ancora attuata la fase di risanamento economico-finanziario non sussisterebbero le condizioni giuridiche e di mercato per intraprendere le iniziative in esame, dall'esito incerto e non suscettibili - in caso d'insuccesso - di agevole "ritorno" allo status quo ante, a causa delle sicure difficoltà, comprovate dalla lunga e molteplice esperienza evidenziata in settori simili, di procedere alla liquidazione delle SpA, a capitale pubblico.

Inoltre, la proliferazione societaria contrasta con l'attuale orientamento governativo proteso alla privatizzazione delle società esistenti e non alla creazione di nuovi organismi a capitale pubblico, anche nell'ottica di una liberalizzazione dei mercati interessati e del contestuale trasferimento al settore privato delle aziende pubbliche.

Alla stregua di quanto precede, la normativa di settore in uno con la situazione economico-finanziaria dell'Ente - accompagnata dalle difficoltà incontrate nella pratica nel processo di trasformazione con particolare riguardo al mutamento di mentalità e di professionalità degli operatori

postali - depone per la non conformità delle iniziative in esame al quadro normativo di riferimento; iniziative da considerare ultra vires in relazione ai compiti istituzionali dell'Ente nell'attuale fase di trasformazione.

Va, ancora, precisato, sempre sul piano normativo, che gli scopi delle società Poste-Vita e SIM-Poste non appaiono, tra l'altro, riconducibili alle specifiche disposizioni previste dallo statuto dell'Ente, trattandosi di attività economiche non caratterizzate dai profili di connessione ovvero di complementarietà con i compiti istituzionali, connotandosi invece quali nuovi compiti istituzionali, la cui imputazione all'Ente esulerebbe dal surriferito sistema normativo.

Si soggiunge, poi, che sul piano procedimentale non è stato rispettato l'obbligo della preliminare ed esplicita autorizzazione del Ministro P.T. di concerto con il Ministro del Tesoro, stante l'inapplicabilità al caso di specie del ricorso del silenzio-assenso previsto dal contratto di programma, le cui pattuizioni devono essere conformi al superiore quadro normativo disegnato dalla legge istitutiva e dallo statuto.

Va rilevato che le società in questione sono sostanzialmente a partecipazione unica dell'Ente, a cagione dell'irrelevanza della quota sociale assegnata all'altro socio (Poste-Vita e SIM-Poste), peraltro legato all'Ente da un rapporto di impiego³⁴ ovvero istituzionale³⁵.

La suddetta configurazione dei soci privati e della loro partecipazione al capitale sociale infrange sostanzialmente l'art. 2247 C.C. in relazione al successivo art. 2325, venendo a concretare la figura della costituzione per atto unilaterale con un unico socio. Infatti, la partecipazione dei soci privati sembra piuttosto inserirsi nella tipologia del contratto di "favore" che in quella di effettiva volontà di costituire le società in questione.

³⁴ Il socio di minoranza è un dirigente dell'Ente, responsabile dell'Area Amministrazione e Finanza.

³⁵ Il socio di minoranza è membro del CdA dell'Ente.

Inoltre, la partecipazione dei soci minoritari non appare conforme al vigente ordinamento: la partecipazione in qualità di socio della "POSTE VITA S.p.A.", di un dirigente dell'Ente Poste Italiane, nominato Amministratore unico con pienezza di tutti i poteri, esclusi quelli riservati all'Assemblea e l'analoga previsione prevista per la SIM Poste per la partecipazione del socio minoritario di un membro del CdA dell'Ente, non sembrano conformarsi al principio di trasparenza previsto dall'art. 1 della legge 241/90 e, nel secondo caso, si pone ulteriormente la problematica concernente la confluenza in uno stesso soggetto delle posizioni di controllore e di controllato.

Per quanto attiene alla costituzione della Società POSTEL riguardante il servizio di posta elettronica si osserva che, a tutt'oggi l'Ente non ha ancora ottenuto la prescritta autorizzazione ministeriale. I relativi compiti trovano la loro genesi nell'ordinamento della soppressa Amministrazione P.T., di cui l'Ente Poste Italiane è successore universale. Il Regolamento del servizio pubblico di posta elettronica e le norme d'utenza per l'utilizzazione del servizio stesso sembrano attestare la sostanziale riconducibilità di ques'ultimo nell'alveo della corrispondenza di cui all'art.1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 156.

Alla luce di tale quadro normativo, sussistono forti perplessità in ordine al trasferimento del servizio in capo ad una entità terza rispetto all'Ente Poste che, istituzionalmente, deve espletarlo con la partecipazione di un socio, titolare del 45% del pacchetto azionario, scelto discrezionalmente dall'Ente.

Si soggiunge che la creazione della Società POSTEL discende da un vero e proprio svincolo dalle regole e dal procedimento prescritto dall'art. 8, comma 2 del d.l. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71 e dalle correlate disposizioni del

contratto di programma, nonchè dai tipici controlli previsti dalla suddetta legge.

Le motivazioni poste a fondamento dello strumento societario, sembrano incentrarsi, per gli aspetti funzionali, sulla libertà di tariffazione e, per la scelta del partner, alla pregressa collaborazione con la Elsag Bailey Spa (pregressi rapporti contrattuali) senza prendere in considerazione la possibilità che nell'attuale mercato siano rinvenibili partners in possesso dei prescritti requisiti. Quest'ultima considerazione astrae da riferimenti normativi, eventualmente applicabili in materia, e muove dalla mera constatazione che il servizio di posta elettronica è ormai diffuso. Di conseguenza, da parte dell'Ente non sono stati forniti adeguati elementi per escludere che il mercato sia in grado di offrire soluzioni tecnologiche più avanzate rispetto a quelle offerte dall'individuato socio di minoranza, con la possibilità di rendere un servizio qualitativamente migliore alle stesse o a condizioni più convenienti di quelle attualmente prospettate.

Infine, sotto il profilo costi/benefici, non risulta che sia stata compiuta una rigorosa analisi volta a stabilire la convenienza dell'iniziativa nel contesto dei servizi erogati dall'Ente mediante la costituzione di una società "ad hoc".

Devesi, infine, soggiungere che il socio Elsag Bailey, società a parziale partecipazione IRI (62,14% IRI, il restante 37,86% appartiene a gruppi privati con azioni quotate in borsa) ha già operato, quale privato contraente con l'ex Amministrazione P.T.. La creazione della nuova società sembra concretare una sostanziale elusione della normativa comunitaria per la scelta del privato contraente per la fornitura di un servizio, in precedenza contrattualmente assegnato a trattativa privata all'Elsag Bailey che ha, altresì avviato una procedura contestativa per il recupero di ingenti crediti vantati nei confronti dell'Ente. Inoltre non risulta essere stata compiuta alcuna verifica in merito alle precedenti attività contrattuali dell'Elsag